

REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19

n. Progr. 256 del 07.09.2018

DETERMINAZIONE: di impegno di spesa senza impegno di spesa **X**

OGGETTO : AVVIO DELLE PROCEDURE DI ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN'UNITÀ DI PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" – CATEGORIA ECONOMICA C1 – AI SENSI DELLA L. 68/1999.

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Monica Leschiera;

Vista la Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità);

Richiamato l'articolo 22 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 sulle competenze della dirigenza;

Rilevato che l'art. 58 della suddetta Legge prevede:

"1. In sede di prima attuazione le dotazioni organiche degli enti di gestione delle aree protette istituiti dalla presente legge sono definite dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del titolo II, sentita la commissione consiliare competente";

"2. Nelle more degli adempimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche degli enti di gestione delle aree protette istituiti dalla presente legge sono definite a livello di sistema e corrispondono alle dotazioni organiche complessive degli enti soppressi per effetto della presente legge";

Rilevato che la Pianta organica dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie deriva dall'accorpamento delle Pianta organiche degli Enti di gestione del Parco Naturale Orsiera Rocciavré, del Parco Naturale Laghi di Avigliana, del Parco Naturale della Val Troncea e del Parco Naturale del Gran Bosco di Salbertrand, rideterminate in base Legge Finanziaria 2005 con D.G.R. 43-2474 del 28 marzo 2006;

Rilevato che alla data del presente atto la pianta organica prevede 76 unità di organico di cui 50 coperte e 26 scoperte come risulta dalla tabella allegata;

Ricordato che la Legge n. 68 del 12 marzo 1999 e s.m.i. sancisce anche per i datori di lavoro pubblici l'obbligo di assunzione di persone disabili in base al personale complessivamente occupato;

Ricordato che, ai sensi degli articoli 3 e 4 della suddetta legge, che dettano norme sui criteri di computo della quota di riserva e di esclusione, l'Ente, con riferimento all'attuale situazione occupazionale, ai fini della determinazione della quota d'obbligo deve:

- escludere il personale inquadrato nel settore della vigilanza che, ai sensi dell'articolo 21 della L.R. 19/2005 e s.m.i., riveste la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, nonché la qualifica di agente di pubblica sicurezza, e, come previsto dalla declaratoria dei profili professionali approvati con D.G.R. n. 47-584 del 25 luglio 2005, è tenuto ad effettuare attività di vigilanza antincendio e di protezione civile (comma 4, articolo 3, L. 68/99);
- escludere i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'Ente (comma 1, articolo 4 L. 68/99 e comma 3, articolo 34, D.lgs. 81/15);

- includere il personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale per la quota di orario effettivamente svolto, considerato che le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità (comma 2, articolo 4, L. 68/99);

Verificato che il personale dell'Ente in servizio allo stato attuale risulta pari a 50 unità di cui 29 inquadrare nel settore della vigilanza e 21 impiegate nei settori tecnico ed amministrativo, di cui 1 unità con rapporto di lavoro a tempo parziale 50%;

Vista la nota congiunta n. 7571 del 10 luglio 2018, sottoscritta da Funzione Pubblica, Ministero del Lavoro e Anpal, con cui vengono chiariti alcuni passaggi operativi riguardo al monitoraggio sull'applicazione della L. 68/99 nella Pubblica Amministrazione a seguito del Decreto Legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;

Rilevato pertanto che l'Ente, rientrando nella fascia occupazionale compresa dai 15 ai 35 dipendenti sulla base dei criteri utili ai fini del computo della quota di riserva, è obbligato all'assunzione di un disabile;

Verificato che, come stabilito dalla suddetta nota congiunta, l'Ente è tenuto alla compilazione e all'invio del Prospetto Informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della L. 68/99 e, rilevata la scoperta della quota di riserva, alla trasmissione della comunicazione ex art. 39 – quater, comma 2, del D.lgs. 165/2001 entro il termine del 15 settembre 2018;

Precisato che l'Ente ha richiesto chiarimenti al Settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte in merito all'assolvimento dell'obbligo di assunzione di lavoratori disabili;

Considerato che l'Ente non ha ricevuto alcuna indicazione scritta da parte del competente settore regionale in merito all'assolvimento del suddetto obbligo ma che ritiene di dover procedere, trattandosi di obbligo di legge;

Richiamato l'art. 22, comma 2, lett. a) della Legge Regionale n. 19/2009 e s.m.i., che prevede che la Regione assicuri agli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette, mediante assegnazioni ordinarie, la totale copertura degli oneri del personale dipendente, costituendo il trasferimento una spesa obbligatoria sul Bilancio della Regione stessa;

Richiamata la D.G.R. n. 47-584 del 25 luglio 2005 con la quale la Giunta Regionale ha approvato i profili professionali del personale dipendente degli Enti di gestione delle Aree Protette Regionali;

Preso atto dei posti scoperti nella vigente pianta organica, risultanti dalla tabella allegata e precedentemente richiamata;

Esaminate le necessità di personale in relazione all'attività dell'Ente e le difficoltà logistiche possibili nell'inserimento di una persona diversamente abile con compiti operativi sul territorio;

Ritenuto di individuare in un posto di categoria C1- profilo professionale "Istruttore amministrativo" - il posto scoperto in pianta organica da riservare all'assunzione obbligatoria di un disabile tramite concorso pubblico per esami interamente riservato ai soggetti disabili di cui all'art. 1 comma 1 della L. 68/99, previo esperimento con esito negativo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 34 bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso;

IL DIRETTORE

Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;

Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;

DETERMINA

- di dare atto che l'Ente, ai sensi del disposto normativo di cui alla L.68/1999 e s.m.i., è tenuto all'assolvimento dell'obbligo di assunzione di un disabile, rientrando nella fascia occupazionale compresa dai 15 ai 35 dipendenti sulla base dei criteri utili ai fini del computo della quota di riserva determinati dalla normativa in materia;
- di individuare in un posto di categoria C1 - profilo professionale "Istruttore amministrativo" - il posto scoperto in pianta organica da riservare all'assunzione obbligatoria di un disabile tramite concorso pubblico per esami interamente riservato ai soggetti disabili di cui all'art. 1 comma 1 della L. 68/99, previo esperimento con esito negativo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 34 bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- di dare avvio alle procedure di assunzione di lavoratore disabile da inquadrare nella categoria C1 – profilo professionale "Istruttore amministrativo".

IL DIRETTORE

(Michele Ottino)

*(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)*